

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1993

che abroga il regolamento (CEE) n. 2166/93 con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2166/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha constatato la situazione di crisi grave del mercato delle pesche;

considerando che, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le operazioni d'acquisto dei prodotti offerti durante il periodo di crisi grave sono sospese non appena i corsi rimangono superiori al prezzo d'acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base per due giorni di mercato consecutivi; che,

in questo caso, la Commissione constata immediatamente che tale condizione si è verificata;

considerando che, per le pesche, dai corsi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, risulta che è osservata la condizione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, suindicato; che occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 2166/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2166/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 20.